CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI TRA I COMUNI DELL’AREA INTERNA VALNERINA

L’anno duemila……….., il giorno ………del mese di………… in Norcia nella sede …………………., con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge,

tra

* il Sindaco Protempore del Comune di Norcia il quale agisce in nome e per conto dell’amministrazione comunale in forza di deliberazione di consiglio comunale n……….. del …………………., esecutiva ai sensi di legge;
* il Sindaco Protempore del Comune di Arrone il quale agisce in nome e per conto dell’amministrazione comunale in forza di deliberazione di consiglio comunale n……….. del …………………., esecutiva ai sensi di legge;
* il Sindaco Protempore del Comune di Cascia il quale agisce in nome e per conto dell’amministrazione comunale in forza di deliberazione di consiglio comunale n……….. del …………………., esecutiva ai sensi di legge;
* il Sindaco Protempore del Comune di Cerreto Di Spoleto il quale agisce in nome e per conto dell’amministrazione comunale in forza di deliberazione di consiglio comunale n……….. del …………………., esecutiva ai sensi di legge;
* il Sindaco Protempore del Comune di Ferentillo il quale agisce in nome e per conto dell’amministrazione comunale in forza di deliberazione di consiglio comunale n……….. del …………………., esecutiva ai sensi di legge;
* il Sindaco Protempore del Comune di Montefranco il quale agisce in nome e per conto dell’amministrazione comunale in forza di deliberazione di consiglio comunale n……….. del …………………., esecutiva ai sensi di legge;
* il Sindaco Protempore del Comune di Monteleone Di Spoleto il quale agisce in nome e per conto dell’amministrazione comunale in forza di deliberazione di consiglio comunale n……….. del …………………., esecutiva ai sensi di legge;
* il Sindaco Protempore del Comune di Poggiodomo il quale agisce in nome e per conto dell’amministrazione comunale in forza di deliberazione di consiglio comunale n……….. del …………………., esecutiva ai sensi di legge;
* il Sindaco Protempore del Comune di Polino il quale agisce in nome e per conto dell’amministrazione comunale in forza di deliberazione di consiglio comunale n……….. del …………………., esecutiva ai sensi di legge;
* il Sindaco Protempore del Comune di Preci il quale agisce in nome e per conto dell’amministrazione comunale in forza di deliberazione di consiglio comunale n……….. del …………………., esecutiva ai sensi di legge;
* il Sindaco Protempore del Comune di Sant’Anatolia Di Narco il quale agisce in nome e per conto dell’amministrazione comunale in forza di deliberazione di consiglio comunale n……….. del …………………., esecutiva ai sensi di legge;
* il Sindaco Protempore del Comune di Scheggino la quale agisce in nome e per conto dell’amministrazione comunale in forza di deliberazione di consiglio comunale n……….. del …………………., esecutiva ai sensi di legge;
* il Sindaco Protempore del Comune di Sellano il quale agisce in nome e per conto dell’amministrazione comunale in forza di deliberazione di consiglio comunale n……….. del …………………., esecutiva ai sensi di legge;
* il Sindaco Protempore del Comune di Vallo Di Nera la quale agisce in nome e per conto dell’amministrazione comunale in forza di deliberazione di consiglio comunale n……….. del …………………., esecutiva ai sensi di legge

nel luogo e nel giorno indicati in calce al presente documento,

premesso che:

1. con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abrogando il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
2. le modalità e destinazioni di impiego di tali fondi trovano definizione nell’accordo di Partenariato, un documento predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione europea, che “definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro, nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) al fine di perseguire la Strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
3. l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, formalmente stipulato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014;
4. nello specifico, detto Accordo di Partenariato ha previsto una Strategia Nazionale per le Aree Interne per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come “aree interne”. Detta Strategia stabilisce che i Comuni “costituiscono l’unità di base del processo di decisione politica e in forma di aggregazione di Comuni contigui, sistemi locali intercomunali, sono partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d’area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo”;
5. secondo le linee dell’Accordo di Partenariato, i Comuni devono realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall’ordinamento: convenzione, fusioni o unioni di enti locali) che siano “funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locale finanziati”;
6. la gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi, in particolare, è assunta dall’Accordo di programma quale pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo in quanto segnala l’esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l’erogazione dei suddetti servizi (ambiti territoriali e ambiti territoriali ottimali), nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali;
7. la gestione associata, inoltre, è considerata sintomo dell’esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un’azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla strategia nazionale per le “aree interne”. Attraverso tale strumento, quindi, i Comuni che partecipano a tale strategia dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata dei servizi;
8. con la “Convenzione per l’attuazione del programma Area interna Valnerina” sottoscritta dai 14 comuni dell’Area Interna Valnerina in data 16 gennaio 2019 il Comune di Norcia è stato individuato come Comune Capofila dell’area legittimato ad agire in nome e per conto di tutti i comuni dell’Area Interna Valnerina;
9. all’art. 5 della suddetta “Convenzione per l’attuazione del programma” viene riportato che “*I Comuni facenti parte dell’Area interna Valnerina si impegnano, al fine di conseguire il livello minimo necessario richiesto per soddisfare il pre-requisito istituzionale della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), ad attivare, attraverso apposita convenzione ex art. 30 D. Lgs. n. 267/200 (TUEL), la gestione associata di almeno due funzioni, ovvero:*
10. *attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
11. *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente*”;

Tenuto conto che:

* + la Regione Umbria, con la D.G.R. n.213 del 2 marzo 2015 ha preso atto del rapporto istruttorio finale trasmesso dal Comitato Tecnico Nazionale Aree Interne e approvato la perimetrazione delle aree interne, tra cui quella della “Valnerina”, individuandone i 14 Comuni partecipanti: Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera e Norcia in qualità di comune capofila;
  + pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo dell’Area interna “Valnerina” è costituito dalla gestione associata di almeno due funzioni fondamentali o servizi, ritenuta indice di efficienza nonché di esistenza di capacità di progettazione ed attuazione dell’azione collettiva di sviluppo locale;

considerato che:

* nella predetta Convenzione i Comuni aderenti si sono impegnati ad adottare tutte le iniziative necessarie per lo svolgimento in forma associata di almeno due tra le funzioni fondamentali previste dall’art.14 comma 27 D.L. 78/2010, così come modificato dall’art. 19 del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012;
* è intenzione di tutti i Comuni facenti parte dell’Area interna “Valnerina” realizzare forme concrete ed appropriate di gestione associata delle funzioni fondamentali, attraverso il concorso integrato di risorse, competenze e discipline sinergicamente operanti;
* nella seduta del 28 gennaio 2019 dell’Assemblea dei Sindaci e nelle successive Delibere di Consiglio Comunale aventi per oggetto “Approvazione Accordo Preliminare Rafforzato Di Strategia Area Interna Valnerina” di seguito elencate:

Arrone, N. 19 Del 17.04.2019

Cascia, N. 16 Del 16.04.2019

Cerreto Di Spoleto, N. 23 Del 30/04/2019

Ferentillo, N. 16 Del 24/04/2019

Montefranco, N. 14 Del 30.04.2019

Monteleone Di Spoleto, N. 22 Del 29/04/2019

Norcia, N. 10 Del 24/04/2019

Poggiodomo, N. 10 Del 13/04/2019

Polino, N. 11 Del 03/05/2019

Preci, N. 19 Del 29/04/2019

Sant’Anatolia Di Narco, N. 4 Del 23/04/2019

Scheggino, N. 6 Del 29/04/2019

Sellano, N. 20 Del 24/04/2019

Vallo Di Nera, N. 11 Del 17/04/2019

si è deciso di procedere, attraverso la stipula di un’apposita Convenzione, alla gestione associata delle seguenti funzioni fondamentali:

* 1. *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
  2. *attività, in ambito comunale ed intercomunale, di pianificazione, di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*

Tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato,

tra i Comuni di Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. I Comuni di Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera, convengono di esercitare in forma associata, attraverso la presente convenzione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, le seguenti funzioni fondamentali stabilite ai sensi dell’art. 14 del D.L. 78/2010, comma 27, così come modificato dall’art. 19 del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012*:*
2. *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
3. *attività, in ambito comunale ed intercomunale, di pianificazione, di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (art. 12 del D. Lgs 1/2018);*

Art. 3 - Finalità

1. La presente convenzione stabilisce fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti e disciplina i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Le finalità, correlate al conseguimento di obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, sono:

* il miglioramento complessivo dei servizi all’utenza nel territorio degli enti associati;
* il potenziamento e il maggiore interscambio di informazioni tra gli Enti aderenti e tra questi ed i soggetti esterni;
* il raggiungimento di economie di scala;
* l’utilizzo di softwareed infrastrutture tecnologiche uniformi;
* la costituzione di un modello di *governance* a livello locale, basato su modelli,strumenti e tecnologie che consentono alle amministrazioni associate di essere “aperte” e “trasparenti” nei confronti dei cittadini;
* lo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra le strutture degli Enti aderenti, anche al fine di favorire la successiva evoluzione verso modelli associativi sempre più integrati.

1. Le attività svolte nell’ambito della gestione associata delle funzioni devono essere guidate dai seguenti principi:
   1. massima attenzione all’esigenza dei destinatari dei servizi;
   2. preciso rispetto dei termini di evasione delle pratiche con l’impegno di promuovere azioni per la riduzione degli stessi;
   3. rapida risoluzione dei contrasti e delle difficoltà interpretative;
   4. divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione mediante eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
   5. impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali;
   6. ricerca dell’uniformità dei comportamenti e delle metodologie d’intervento;
   7. chiara definizione dei criteri d’accesso alle prestazioni erogate;
   8. attivazione di strumenti evoluti di programmazione e controllo orientati al miglioramento della performance e basati sulla rilevazione dei risultati ottenuti.

Art. 4 Gestione delle funzioni

* + 1. La gestione delle funzioni oggetto della presente Convenzione viene svolta dall’“Area Strategia area interna – Ufficio Area interna Valnerina”, di seguito “Area”, istituito con la “Convenzione per l’Attuazione del Programma Area Interna Valnerina” ed incardinato nel Comune di Norcia, capofila dell’area.

Art. 5 - Ruolo e competenze del Comune Capofila

* + - 1. Al Comune di Norcia, in qualità di Comune capofila, nella sua articolazione e organizzazione di funzioni e competenze, spetta il compito di svolgere le funzioni di programmazione e controllo dei servizi di cui alla presente convenzione ed in particolare:

1. la gestione complessiva secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con il vincolo della reciprocità di impegni per tutti i Comuni aderenti;
2. il perseguimento di livelli omogenei e standard di qualità dei servizi e dei processi di gestione diretta sia nell’organizzazione, sia nell’erogazione dei servizi stessi, previsti dalle disposizioni di legge;
3. il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e ripresi dalla presente convenzione;
4. la definizione e l’attuazione del programma previsto dai successivi articoli, finalizzato all’estensione, razionalizzazione e qualificazione dei servizi collegati alle funzioni generali di cui alla presente convenzione;
5. la definizione di programmi di attività e di iniziative da porre in essere a tutela degli interessi degli utenti;
6. l’incentivazione e lo scambio di informazioni tra i singoli Comuni associati per una sorta di consulenza reciproca finalizzata a tenere comportamenti omogenei e ad attuare soluzioni analoghe per casi e problemi ricorrenti.

Articolo 6 - Organizzazione dell’ “Area Strategia area interna – Ufficio Area Interna Valnerina”

* 1. L’assetto organizzativo dell’“Area” sarà funzionale a quanto stabilito nella presente convenzione e conforme alle disposizioni di legge. Nello specifico il Responsabile dell’“Area”, con i poteri e responsabilità stabiliti dalla normativa vigente in materia, per quanto attiene alla gestione delle funzioni associate:

1. dispone dei poteri, ai sensi di legge, necessari per la gestione delle funzioni associate;
2. gestisce, organizza, realizza quanto necessario per la gestione delle funzioni associate;
3. attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall’Assemblea dei Sindaci di cui all’art. 4, punto 1, della Convenzione per l’attuazione del programma Area Interna Valnerina;
4. si avvale della Cabina di Regia Tecnica di cui all’art. 9 della presente Convenzione, per risolvere problematiche complesse;
5. svolge attività di coordinamento e verifica nei confronti degli uffici dei Comuni dell’Area interna;
6. predispone un documento finanziario annuale, sia preventivo che consuntivo, riepilogativo dei prospetti economici finanziari delle funzioni gestite in forma associata;
7. gestisce i rapporti con altre istituzioni o enti.
   1. Il Responsabile dell’“Area” cura l’organizzazione interna dei compiti relativi alla gestione delle funzioni in forma associata secondo le disposizioni di legge.
   2. L’“Area”, per lo svolgimento dei compiti inerenti alle funzioni associate, si dota di personale secondo quanto stabilito dall’art. 4, punto 4 della Convenzione per l’attuazione del Programma Area interna Valnerina e come indicato nell’allegato A) parte integrante e sostanziale alla presente Convenzione.

Articolo 7 - Impegni dei Comuni convenzionati

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione, si impegnano a:
   1. dotare l’“Area” delle risorse umane e finanziarie necessarie ai fini dell’espletamento efficiente delle funzioni conferite a livello intercomunale, sulla base del fabbisogno espresso dal Responsabile di “Area”;
   2. dotare l’“Area” delle strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e quelle telematiche idonee, funzionali e adeguate alle normative vigenti;
   3. uniformarsi alle direttive tecniche ed assicurare ogni collaborazione al Responsabile dell’“Area”;
   4. mantenere e migliorare la qualità e la correttezza dei dati e dei flussi di aggiornamento delle banche dati;
   5. collaborare con l’“Area” nelle attività di pubblicazione, informazione, supporto e assistenza agli utenti, coinvolgendo anche il proprio personale dipendente;
   6. partecipare alle iniziative di formazione, nonché ad altre iniziative, ritenute utili sia per l’avvio del processo di decentramento, che per il successivo svolgimento della funzione.

Art. 8 - Personale tecnico e dotazione di mezzi

1. I Comuni si impegnano, con la presente convenzione, a consentire l’utilizzo dei propri dipendenti, mezzi e attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio comunale e comunque nell’ambito del territorio dei Comuni convenzionati, fatti salvi i limiti e le condizioni stabiliti dall’art. 4, punto 4 della Convenzione per l’attuazione del Programma Area interna Valnerina.

Articolo 9 - Responsabile dell’“Area Strategia area interna – Ufficio Area Interna Valnerina” e Cabina di Regia Tecnica

* 1. La figura del Responsabile dell’“Area” è prevista nell’art. 4, punto 4 della Convenzione per l’attuazione del Programma Area Interna Valnerina, che disciplina i suoi compiti e stabilisce la dotazione organica necessaria alla gestione delle funzioni associate.
  2. Il Responsabile dell’“Area”, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvale, ove lo ritenga necessario, della Cabina di Regia Tecnica.
  3. La Cabina di Regia è composta da 14 rappresentanti (tecnici), uno per ogni Comune e si riunisce periodicamente per fornire indicazioni e supporto all’“Area”, sulla base degli indirizzi e delle disposizioni dell’Assemblea dei Sindaci. La Cabina di Regia Tecnica è convocata e presieduta dal Responsabile dell’“Area”.

Articolo 10 - Rapporti finanziari

1. Gli oneri finanziari necessari alla gestione delle funzioni associate, così come riportati nell’Allegato A1), sono definiti nell’art. 4, punto 4 della Convenzione per l’attuazione del Programma Area Interna Valnerina, che ne regola le modalità di riparto tra i singoli Comuni interessati così come indicato nell’Allegato B), parte integrante e sostanziale alla presente Convenzione.
2. Ogni Comune dovrà versare la propria quota annuale al capofila entro il 30 giugno di ogni anno, salvo conguaglio. In caso di ritardo nel versamento l’Ente inadempiente dovrà darne adeguata giustificazione. Il comune capofila, qualora ritenga insoddisfacente la giustificazione fornita, può disporre l’esclusione del Comune moroso dalla presente Convenzione dietro parere non vincolante dell’Assemblea dei Sindaci.
3. Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento di particolari compiti ovvero a situazioni non ordinarie, che per ragioni tecniche o di opportunità il Comune di Norcia, in qualità di Comune capofila, dovesse direttamente sostenere nell’interesse degli associati, dovranno trovare l’assenso preventivo dell’Assemblea dei Sindaci che determinerà anche le modalità di ripartizione della spesa.

Art. 11 - Durata della convenzione e modifiche

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione per la durata di 3 anni.
2. La convenzione potrà essere rinnovata con esplicita manifestazione di volontà da parte dei Consigli Comunali.
3. Le modifiche e le integrazioni alle disposizioni di legge o di regolamento citate nella presente Convenzione si intendono automaticamente recepite. Le modifiche della presente Convenzione sono approvate e sottoscritte con le medesime modalità seguite per la stipula del presente atto.
4. Alla presente Convenzione potranno aderire anche altri Comuni per i quali venga riconosciuta dai Consigli comunali degli enti sottoscrittori della presente una comunanza di intenti ed una corrispondente potenzialità di incremento dell’efficientamento dei servizi.

**Art. 12 - Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente**

* + 1. Il Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, comprende:
* l’attivazione del servizio di sportello catastale decentrato associato mediante convenzione con l’Agenzia del Territorio;
* l’attivazione di sistemi informatici per la cooperazione con l’Agenzia del Territorio e gli altri enti preposti alla costituzione dell’anagrafe immobiliare, nonché per il controllo del territorio e l’allineamento delle banche dati catasto-Comuni;
* la gestione in forma associata e coordinata delle funzioni connesse al servizio entrate e costituzione dell’anagrafe tributaria;
* l’omogeneizzazione delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio entrate;
* l’omogeneizzazione delle politiche fiscali e tributarie;
* il potenziamento della lotta all’evasione e ponderazione delle scelte in materia di decentramento del catasto, anche tramite il ricorso alla cooperazione istituzionale e operativa tra i Comuni ed eventuali ulteriori soggetti coinvolti nella lotta all’evasione;
* l’omogeneizzazione degli interventi a supporto della fiscalità locale;
* la conservazione, l’utilizzazione e l’aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali;
* la razionalizzazione dei sistemi di accertamento ed esazione;
* il rafforzamento delle competenze tecniche e di gestione del territorio dei Comuni;
* il potenziamento dell’attività di governance, pianificazione e controllo del territorio;
* l’erogazione di servizi interattivi nel campo delle trasformazioni edilizie, variazioni catastali e gestione fiscale del contribuente.

**Art. 13 - Attività, in ambito comunale ed intercomunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi**

* 1. Ferme restando le prerogative del Sindaco in materia, l’attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi comprende:
* l’attivazione del Servizio Intercomunale di Protezione Civile, in grado di garantire sull’intero territorio la copertura omogenea del servizio;
* la redazione del piano intercomunale di protezione civile in base all’art.18 del D.Lgs 1/2018, ovvero contenente disposizioni riferite a tutte le fasi del “ciclo del disastro”
* la realizzazione di una struttura di monitoraggio del territorio e gestione delle attività di protezione civile che utilizza una piattaforma informatica condivisa, sviluppata intorno a software specifici, in grado di gestire in modo coordinato e standardizzato e si serve di tutti i procedimenti e dei processi per la gestione dell’emergenza e post emergenza;
* la costituzione e sviluppo di un Gruppo Intercomunale di Volontariato di Protezione Civile;
* la gestione coordinata delle risorse umane e dei mezzi dei Comuni dell’Area, per poter operare in maniera sinergica nella gestione dell’emergenza;
* l’approvvigionamento in forma associata di materiali e mezzi, per i Comuni dell’Area, funzionali e/o in previsione di situazioni di emergenza, ivi compresa l’individuazione e l’affidamento a operatori economici esterni di servizi/lavori per il superamento dell’emergenza stessa;
* la promozione e la realizzazione, in forma coordinata e unificata, di iniziative volte a stimolare nelle Amministrazioni, cittadini ed associazioni di volontariato, presenti sul territorio, la cultura della protezione civile e lo sviluppo della resilienza di comunità ai disastri;
* la promozione di attività formativa professionale per tecnici pubblici ed appartenenti al mondo del volontariato;
* l’instaurazione di relazioni esterne con Comuni, Prefettura, Regione e Dipartimento di Protezione Civile, nonché con associazioni di volontariato, altri enti o soggetti competenti;
* il supporto operativo nelle attività di emergenza in tutto il territorio dei Comuni associati.

Art. 14 – Attribuzione di compiti aggiuntivi

1. L’“Area”, previa deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci su proposta del Responsabile dell’Area, può svolgere ulteriori attività, ricomprese nell’ambito delle funzioni associate.

Art. 15 - Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale

1. I firmatari del presente atto potranno recedere, anche prima della scadenza, dalla presente Convenzione indicando le motivazioni di interesse pubblico sottese alla decisione, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell’esercizio finanziario in corso e, comunque, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo.
2. Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio comunale e notificato al Sindaco del Comune capofila, che provvede a darne comunicazione ai Comuni associati con obbligo di presa d’atto da parte dei singoli organi consiliari.
3. Il recesso non deve arrecare nocumento ai restanti Enti convenzionati e, nel caso di spese pluriennali, l’Ente recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino all’estinzione di tutte le pendenze.
4. Allo scioglimento della presente Convenzione, con conseguente estinzione delle obbligazioni ad essa derivanti, si può pervenire per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazione consiliare, tra tutti gli Enti convenzionati. L’accordo dovrà disciplinare anche la definizione dei rapporti giuridici ed economici attivi e passivi in essere.

Art. 16 - Controversie relative alla Convenzione

1. Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell’interpretazione e applicazione della presente Convenzione, si pronuncerà in via preventiva l’Assemblea dei Sindaci alla quale è conferito il potere di dirimere in via extragiudiziale tali controversie.
2. Resta salva la competenza dell’autorità giudiziaria nel caso di instaurazione di contenzioso tra le parti.

Art. 17 - Contenzioso relativo alla gestione

delle funzioni associate

1. Fermo restando il rispetto delle norme inderogabili in materia di responsabilità civile e di legittimazione processuale, la gestione del contenzioso competerà al Comune di Norcia.
2. Gli Enti firmatari della presente Convenzione condivideranno eventuali spese che dovessero essere sostenute per gli oneri di un’eventuale difesa in giudizio o a seguito di condanna, sempre secondo i criteri sopra stabiliti.

Art. 18 - Rinvio

1. L’Assemblea dei Sindaci potrà emanare un disciplinare tecnico volto a regolamentare aspetti operativi e di dettaglio nell’applicazione della presente Convenzione.
2. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti nonché a quelle per il funzionamento dei Comuni ed al Codice Civile.

Art.19 - Norma di chiusura

* 1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle norme di legge vigenti per gli enti locali, nonché al Codice Civile.
  2. Letto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto ed in ogni sua parte conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. ………..pagine, che viene firmato dalle parti.

Norcia, lì………………………

* Per il Comune di Norcia, Il Sindaco Protempore
* Per il Comune di Arrone, Il Sindaco Protempore
* Per il Comune di Cascia, Il Sindaco Protempore
* Per il Comune di Cerreto Di Spoleto, Il Sindaco Protempore
* Per il Comune di Ferentillo, Il Sindaco Protempore
* Per il Comune di Montefranco, Il Sindaco Protempore
* Per il Comune di Monteleone Di Spoleto, Il Sindaco Protempore
* Per il Comune di Poggiodomo, Il Sindaco Protempore
* Per il Comune di Polino, Il Sindaco Protempore
* Per il Comune di Preci, Il Sindaco Protempore
* Per il Comune di Sant’Anatolia Di Narco, Il Sindaco Protempore
* Per il Comune di Scheggino, Il Sindaco Protempore
* Per il Comune di Sellano, Il Sindaco Protempore
* Per il Comune di Vallo Di Nera, Il Sindaco Protempore